



COMUNE DI GROTTA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

* * * *

Ordinanza Sindacale n. 12 del 09/07/2019

OGGETTO: Divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e in lattine sul territorio comunale. Divieto di portare al seguito, nell'area di svolgimento della manifestazione, ombrelli, aste per *selfie*, oggetti contundenti di vario tipo, caschi e bombolette spray urticanti e di qualsiasi altro genere - "III edizione Master di scrittura alla scoperta della Strada degli Scrittori - Tema: Le parole dell'impegno civile" 10/07/2019.

IL SINDACO

Premesso che:

- Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 28/06/2019, esecutiva, è stato approvato il Piano di Safety e Security per Grotte Estate 2019;
- Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 02/07/2019, esecutiva, è stato approvato il programma di Grotte Estate 2019 che prevede lo svolgimento, come tradizione, di diverse iniziative e manifestazioni che si svolgeranno nel territorio comunale;
- che in data 10/07/2019 si svolgerà a Grotte in Piazza Umberto I la serata Extramaster con Paolo Borrometi e Carmelo Sardo;

Vista la nota prot. 0044953 del 05/07/2019 della Questura di Agrigento con oggetto "*III edizione Master di scrittura alla scoperta della Strada degli Scrittori - Tema: Le parole dell'impegno civile*", acquisita al prot. 9173 dell'08/07/2019;

Ritenuto, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e per motivi di ordine pubblico, di procedere all'adozione di una serie di provvedimenti atti a tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica come raccomandato dalla Questura con la superiore nota;

Visto l'art. 9 del Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 e s.m.i.;

Vista la Legge 30 marzo 2001, n. 125 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati*";

Visto gli artt. 50, 54 e 7-bis del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.);

Visto l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

Visto lo Statuto comunale vigente;

ORDINA

1. È fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi.

2. È altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro o lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.
3. I divieti di cui alla presente Ordinanza hanno efficacia in tutto il territorio di Grotte nel giorno 10/07/2019 dalle ore 18.00 fino al termine della manifestazione.
4. L'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri plastica e quant'altro.
5. L'obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti delle aree utilizzate, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata, nonché l'ulteriore obbligo di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le forze dell'Ordine al fine di allontanare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti.
6. Il divieto di portare al seguito, nell'area di svolgimento della manifestazione "Extramaster" con Paolo Borrometi e Carmelo Sardo, di ombrelli, aste per selfie, oggetti contundenti di vario tipo, caschi e bombolette spray urticanti e di qualsiasi altro genere.

Per quanto concerne il piano di emergenza si fa riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 28/06/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano di Safety e Security per Grotte Estate 2019.

Per quanto riguarda la disciplina della viabilità si rinvia alla deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 05/07/2019 con la quale è stata istituita l'isola pedonale nel tratto di Corso Garibaldi interessato dalla manifestazione.

Per le violazioni delle suddette disposizioni, si applicano le sanzioni previste dalla L.18 n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.

AVVERTE


che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni amministrative di cui dell'art.7 bis, comma 1-bis, del D. Lgs n. 267/2000, nonché segnalato all'Autorità Giudiziaria qualora la violazione costituisca fattispecie penalmente punibile ai sensi delle leggi vigenti.

AVVISA

1. che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data di pubblicazione della presente, oppure in alternativa, il ricorso al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971 n.1199);
2. che il presente provvedimento sostituisce e abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovessero essere in contrasto con essa.

La presente ordinanza è trasmessa:

- a) alla Prefettura di Agrigento (per conoscenza);
- b) alla Questura di Agrigento;
- c) al Commissariato di P.S. di Canicatti;
- d) al Comando della Compagnia dei Carabinieri di Canicatti;
- e) al Comando della Stazione dei Carabinieri di Grotte;
- f) al Comando del Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Agrigento;
- g) alla Polizia Municipale;
- h) alle attività di vendita di alimenti, bar, ristoranti, pizzerie, ecc. esistenti nel territorio comunale.



IL SINDACO
DOCT. ALFONSO PROVVIDENZA